

Comitato**Art. 10**

Il Comitato ha il compito di curare gli interessi della Associazione e di rappresentarla verso terzi secondo le facoltà concesse dallo statuto.

Esso è formato di almeno cinque membri, di cui tre genitori di allievi iscritti, ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

A tutti i membri del comitato è conferito il diritto di firma collettiva a due tra di loro.

Revisori dei conti**Art. 11**

I revisori dei conti vengono nominati dall'assemblea sociale per 2 anni.

Responsabilità**Art. 12**

Gli impegni dell'Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio. I singoli soci non rispondono personalmente.

Anno sociale**Art. 13**

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

Scioglimento**Art. 14**

Oltre i casi previsti dalla legge, l'Associazione può venire sciolta in ogni tempo dall'assemblea sociale per decisione di almeno 3/4 dei membri presenti, che decideranno pure sulla destinazione dei beni per scopi conformi a quanto indicato all'art. 2.

STATUTO

dell'Associazione

"Amici della pedagogia di

Rudolf Steiner"

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea costitutiva del 25 marzo 1975 ed è aggiornato al 19 novembre 2014.

L'Associazione è riconosciuta quale istituzione di pubblica utilità.

Statuto dell'associazione "Amici della pedagogia di Rudolf Steiner"

Nome e sede

Art. 1

Con la denominazione "Amici della pedagogia di Rudolf Steiner" si costituisce un'Associazione conformemente agli art. 60 e seguenti del CCS con sede nel Canton Ticino, presso la Scuola Rudolf Steiner, Via ai Magi 4, 6945 Origgio.

Scopo

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di incrementare l'interesse per la pedagogia di Rudolf Steiner nel Canton Ticino e ha il compito di sostenere spiritualmente e materialmente l'esistenza e lo sviluppo della scuola Rudolf Steiner in collaborazione con la comunità dei genitori della Scuola Rudolf Steiner di Origgio e di mantenere la sua libertà.

La scuola deve essere gestita sulla base della pedagogia di Rudolf Steiner ed è aperta a tutti senza distinzione di classe, di ideologia e di religione. Decisioni pedagogiche, ammissioni degli allievi e allargamento del collegio dei docenti spettano al collegio dei docenti. L'Associazione non persegue alcun scopo lucrativo.

Membri

Art. 3

Possono diventare membri dell'Associazione coloro che hanno interesse per la pedagogia di Rudolf Steiner e desiderano sostenerne e promuoverne gli scopi.

Ammissione

Art. 4

L'ammissione dei membri è di competenza del comitato, al quale va rivolta la domanda d'ammissione per iscritto.

Dimissioni

Art. 5

Per le dimissioni di un membro fanno stato le disposizioni dell'art. 70 cpv. 2 del CCS, ritenuta tuttavia la possibilità di uscita immediata dall'Associazione per motivi gravi.

Esclusione

Art. 6

Il comitato può decidere, in applicazione all'art. 72 del CCS, l'esclusione di un membro dall'Associazione, senza indicazione del motivo. Contro tale decisione è data facoltà di appellarsi all'assemblea entro 1 mese dalla comunicazione dell'esclusione.

Finanze

Art. 7

Il patrimonio sociale si compone di:
a) quote sociali fissate e limitate ogni anno dall'assemblea sociale ai sensi dell'art. 71, cpv. 1 CCS;
b) offerte libere di membri;
c) offerte libere di non membri;
d) reddito dei beni dell'Associazione.

Organi

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato.

Assemblea sociale

Art. 9

L'assemblea sociale ordinaria ha luogo una volta all'anno e la sua data viene comunicata per iscritto ai soci assieme all'ordine del giorno con almeno quattro settimane di anticipo. L'assemblea è diretta da un membro del comitato o da un presidente del giorno. Essa designa due scrutatori. Eventuali proposte dei membri circa le trattande dovranno essere inoltrate per iscritto al comitato al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea sociale. Decisioni in materia statutaria richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Assemblee sociali straordinarie potranno essere convocate ogni qualvolta il comitato lo giudicherà necessario o se 1/5 dei membri ne farà domanda.

Le competenze dell'assemblea sociale sono stabilite dall'art. 62 del CCS, riservato l'art. 4 dello statuto.